NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 23

Disposizioni in materia di giurisdizione

Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Estremi	Legge 20 dicembre 2012, n. 237
Capo	III — Esecuzione dei provvedimenti della corte penale internazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-adeguamento-alle-disposizioni-dello-statuto-istitutivo/art-23-disposizioni-in-materia-di-giurisdizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it